

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 23

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa del deputato BUONTEMPO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della violenza sui minori

Presentata il 14 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176) afferma all'articolo 32 che gli Stati « riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale » e che di conseguenza « devono prendere misure di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per garantire l'applicazione di questo articolo ». L'articolo 34 afferma che gli Stati inoltre « si impegnano a proteggere il fanciullo

contro ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale ».

Il discorso sull'esigenza di una Commissione di inchiesta sulla violenza sui minori deve partire da una domanda alla quale tutti noi dobbiamo rispondere con la maggiore sincerità possibile: il nostro Paese, e il Parlamento che lo rappresenta, ha fatto tutto il possibile, per garantire ai bambini quello che la Convenzione internazionale ha sancito? A leggere i giornali non si direbbe. Le cronache di questi ultimi mesi, basti pensare al caso delle bambine pugliesi « schiavizzate » dal datore di lavoro, continuano a rivelare anche in Italia condizioni di vita tragiche per i bambini, soprattutto nel Mezzogiorno. È questa la realtà, inutile nascondersi dietro a un dito.

Il problema è che questa realtà è più immaginata che conosciuta concretamente. La stampa fa molto ma non può tutto. La magistratura, e il tribunale per i minorenni, non hanno certo il compito di analizzare il fenomeno nel suo complesso. Eppure la violenza sui minori esiste. È uno spettro che coinvolge tutti e di cui dobbiamo liberarci.

Poco sopra abbiamo citato il caso pugliese. Purtroppo non è l'unico. È solo la punta di un *iceberg* del quale nessuno conosce la vera dimensione. Ecco perché una commissione d'inchiesta: per conoscere il nostro nemico principale e poterlo combattere nei migliori dei modi possibili.

Non sono più sufficienti le parole, servono fatti concreti per individuare un fenomeno che sta dilagando in una società che si voleva razionale e si scopre forse peggiore delle precedenti.

Non è passato molto tempo da quando il Sommo Pontefice ha lanciato l'allarme sul traffico della prostituzione e sul commercio di bambini. Un allarme caduto nel vuoto. E per una voce così autorevole, tante grida non vengono ascoltate: lavoro nero, abbandoni, prostituzione, pedofilia, schiavitù. Queste sono le questioni che la commissione dovrà affrontare con i necessari poteri. Su tutto ciò è assolutamente urgente raggiungere maggiore consapevolezza e conoscenze accurate, per rendersi conto che i molteplici episodi che la

stampa e le autorità di polizia segnalano non sono «casi» ma parte di un complesso, unico fenomeno, che va affrontato con interventi nazionali ed internazionali. Perché quello che serve non è l'approfondimento sociologico, ma una sorta di *task force* a cui sia affidato il potere di agire concretamente nella società con strumenti investigativi identici a quelli della magistratura.

Si propone dunque l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul fenomeno della violenza sui minori.

I compiti della Commissione dovranno essere la definizione del fenomeno in Italia, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, per valutarne dimensioni e caratteristiche; l'accertamento e l'individuazione delle cause del fenomeno; la proposta al Parlamento di campi di indagini ulteriori e più specifici che si rendessero necessari attraverso interventi investigativi mirati e speciali; l'indicazione di strumenti e interventi idonei di prevenzione, di repressione e di intervento attivo per combattere il fenomeno; la scelta delle strade più idonee ad aiutare le vittime; la proposta al Parlamento di eventuali esigenze di adeguamento legislativo in ordine alla tipologia di reati oggi esistenti; l'indicazione al Parlamento delle proposte da portare in sede comunitaria per favorire la indispensabile cooperazione internazionale.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della violenza sui minori.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venticinque deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, in modo da assicurare comunque la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari.

ART. 3.

1. I compiti della Commissione sono:

a) la definizione del fenomeno della violenza sui minori in Italia, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, per valutarne dimensioni e caratteristiche;

b) l'accertamento e l'individuazione delle cause del fenomeno;

c) la proposta al Parlamento di campi di indagine ulteriori e più specifici che si rendessero necessari;

d) l'indicazione di strumenti e interventi idonei di prevenzione, di repressione e di intervento attivo per combattere il fenomeno;

e) la scelta delle strade più idonee ad aiutare le vittime;

f) la proposta al Parlamento di eventuali esigenze di adeguamento legislativo in ordine alla tipologia di reati esistenti;

g) l'indicazione al Parlamento delle proposte da portare in sede comunitaria per favorire la indispensabile cooperazione internazionale.

ART. 4.

1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 5.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, di esperti della pubblica amministrazione, di consulenti di sua scelta, nonché di ogni altro pubblico dipendente, dopo aver acquisito le necessarie autorizzazioni.

ART. 6.

1. La Commissione nomina a maggioranza assoluta dei componenti il presidente, il vicepresidente e il segretario con votazioni a scrutinio segreto.

ART. 7.

1. La Commissione adotta un proprio regolamento e può, di volta in volta, dichiarare di non procedere in seduta pubblica.

ART. 8.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dal suo insediamento, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati.

ART. 9.

1. La durata dei lavori della Commissione può essere prorogata per procedere ad ulteriori accertamenti, previa deliberazione della Camera dei deputati a seguito della presentazione della relazione di cui all'articolo 8.

ART. 10.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.